EPPI
ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI



KIT FISCALE PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE

Come orientarsi nella gestione degli adempimenti fiscali

Aggiornamento Novembre 2026

L’EPPI è al tuo fianco

Gentile collega,
dopo il kit previdenziale, abbiamo il piacere di inviarti la seconda sintetica guida che speriamo possa accompagnarti ogni giorno in uno degli impegni più gravosi che riguardano l’attività libero professionale: la gestione degli adempimenti fiscali.

In poche pagine, abbiamo compendiato, per un verso, le forme di esercizio della nostra professione (dall’attività professionale in forma singola, alla libera professione in co.co.co), dall’altro ripercorriamo le pratiche amministrative e fiscali che regolano e ordinano la nostra vita lavorativa (dall’apertura della Partita IVA, alle modalità di deducibilità dei contributi).
Noterai che, non solo abbiamo introdotto esempi pratici a cui potrai fare riferimento, ma soprattutto abbiamo cercato di restituire una sintesi operativa che sia valevole nel tempo, senza riferirci a specifiche annualità tributarie.

Siamo consapevoli di come la burocrazia nel nostro Paese costituisca spesso un ostacolo a chi, come noi, esercita la libera professione. Per questo speriamo che il kit fiscale ti sia veramente d’aiuto nel quotidiano, che ti faccia eventualmente risparmiare un po’ di tempo prezioso per il tuo lavoro, e che, insieme al kit previdenziale già disponibile sul nostro sito, sia sempre presente sulla tua scrivania.

Il Presidente
Paolo Bernasconi



INDICE

1 Come svolgere l'attività di Perito Industriale

Forme di esercizio dell'attività professionale (pag. 5)
Criteri di determinazione del reddito (pag. 6)
Libera Professione in forma singola (pag. 7)
- Attività di libera professione ordinaria (pag. 7)
- Attività di libera professione in forma occasionale (pag. 7)
- Attività di libera professione in regime forfetario (pag. 9)
- Attività di libera professione in regime di contabilità semplificata (pag. 11)
- Attività di libera professione in regime di contabilità ordinaria (pag. 11)

Libera Professione in forma associata (pag. 12)
- Attività professionale in studio associato (pag. 12)
- Attività in qualità di socio di Società di ingegneria (pag. 13)
- Attività in qualità di socio di Società tra professionisti - STP (pag. 13)
- Attività in qualità di socio di STP società di persone (Snc, Sas) (pag. 14)
- Attività in qualità di socio di STP società di capitali (SpA, Srl) (pag. 15)

Libera Professione in associazione in partecipazione (pag. 15)
- Attività in associazione in partecipazione (pag. 15)

Libera Professione in co.co.co (pag. 16)
- Attività di collaborazione coordinata e continuativa (pag. 16)

2 Adempimenti fiscali

Apertura della Partita IVA (pag. 18)
Regime contabile forfetario (pag. 20)
- Requisito soggettivo (pag. 20)
- Primo requisito oggettivo: il limite dei compensi e dei ricavi (pag. 21)
- Secondo requisito oggettivo: il limite delle spese per personale dipendente o per lavoro accessorio (pag. 21)
- Cause di esclusione (pag. 22)

Fatturazione elettronica (pag. 25)
- Esempi di fatturazione (pag. 27)

Rimborso Spese (pag. 30)
- Rimborsi spese in fattura per il contribuente in regime ordinario (pag. 30)
- Specifica su riaddebito "analitico" e rimborso spese a "forfait" (pag. 31)
- Rimborsi spese in fattura per il contribuente in regime forfetario (pag. 31)
- Dichiarazione dei redditi e termini di pagamento delle imposte (pag. 34)
- Dichiarazione annuale IVA e termini di versamento dell'imposta (pag. 38)
- Deducibilità dei contributi (pag. 39)

Come svolgere l'attività di Perito Industriale

Sezione 1

Come svolgere l'attività di Perito Industriale

Come svolgere l'attività di Perito Industriale

Forme di esercizio dell'attività professionale

Il perito industriale può svolgere la propria attività in qualità di:

- libera professione, in forma singola o associata,
- partecipazione societaria (socio di società di persone, di società capitali, di società tra professionisti),
- collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co).

E' possibile esercitare la libera professione parallelamente al lavoro dipendente, ma è comunque necessaria l'apertura di una partita IVA.

Come svolgere l'attività di Perito Industriale

Criteri di determinazione del reddito

La tipologia scelta per lo svolgimento dell'attività (libero professionista, socio di società) riverbera sulla modalità di determinazione del reddito professionale: il reddito professionale, oltre a rappresentare la base imponibile da assoggettare a imposizione fiscale costituisce la base imponibile della previdenza del perito industriale. Per chiarire, nell'ipotesi in cui un perito industriale consegue un reddito pari a 40.000,00 €, questo importo rappresenterà non solo la base imponibile per la tassazione tributaria/fiscale ma anche la base imponibile su cui determinare la contribuzione previdenziale (contributo soggettivo) da versare a EPPI.

Nel sistema tributario italiano due sono i criteri di determinazione del reddito: il criterio di cassa e il criterio di competenza.

In linea generale la differenza sostanziale risiede nel fatto che il primo prevede la registrazione soltanto di compensi già incassati e costi già sostenuti: in altri termini, solo costi e compensi di cui vi sia stata manifestazione finanziaria ossia che hanno visto i denari muoversi. Il secondo criterio, quello di competenza, impone di registrare le transazioni economiche nel periodo di imposta a cui fanno riferimento senza tener quindi conto dell'effettivo momento nel quale si verificano i pagamenti.

Il reddito di lavoro autonomo del perito industriale è basato esclusivamente sul principio di cassa.

Come svolgere l'attività di Perito Industriale

Libera Professione in forma singola

Attività di libera professione ordinaria

L'esercizio abituale della professione di perito industriale produce un reddito di lavoro autonomo determinato in modo analitico, come differenza tra i compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nello stesso periodo di imposta, a prescindere dalle caratteristiche dimensionali dell'attività esercitata.

Attività di libera professione in forma occasionale

La prestazione di lavoro autonomo di natura occasionale si identifica come un'attività lavorativa svolta in assenza di elementi quali la regolarità, la professionalità sistematica, la continuità operativa e l'inserimento in un contesto di coordinamento con il committente.

In seguito all'adozione del Decreto Legislativo numero 81 del 2015, meglio conosciuto come Jobs Act, che ha portato all'eliminazione delle collaborazioni a carattere occasionale e dei contratti a progetto, si è assistito a un orientamento diffuso tra i professionisti, in particolare quelli di piccola entità, che hanno percepito le prestazioni occasionali come un'opportunità per svolgere attività lavorative senza incorrere nell'obbligo di aprire una partita IVA.

Si registra, infatti, una errata convinzione, anche tra i professionisti regolarmente iscritti agli albi professionali, circa la possibilità di ricorrere alla prestazione

Come svolgere l'attività di Perito Industriale

occasionale come strumento lavorativo esente da vincoli, nei casi in cui non si manifestino i requisiti dell'abitualità e della continuità dell'attività lavorativa, a condizione che il compenso annuo non superi la soglia di 5.000,00 €.

Al riguardo, è opportuno sottolineare che l'Agenzia delle entrate ha ripetutamente fornito chiarimenti in merito, come evidenziato dalle risoluzioni numero 88/E del 19 ottobre 2015 e numero 41 del 15 luglio 2020, che si allineano ai principi espressi dalla Corte di Cassazione Civile nella sentenza numero 2297 del 27 marzo 1987. Questi chiarimenti hanno stabilito che l'abitualità dell'esercizio professionale è intrinseca all'atto di iscrizione volontaria in un albo professionale, il quale rappresenta un presupposto per l'assegnazione di incarichi in maniera ripetuta e costante.

In virtù di quanto riportato, atteso che l'art. 61, comma 3, del D.lgs. 276/2003 esclude dal campo di applicazione delle disposizioni relative alle prestazioni occasionali "le professioni intellettuali, per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali", si deve dedurre che l'attività di perito industriale, in quanto professione regolamentata da un apposito ordine professionale, in ossequio dell'art. 2229 del c.c., non può essere in nessun caso di natura occasionale, con conseguente obbligo dell'apertura della partita I.V.A (art. 5 d.p.r. 633/72).

Di contro, naturalmente, l'istituto delle prestazioni occasionali potrà essere utilizzato dal professionista iscritto all'Ordine ogni qualvolta si svolga un'attività che non rientri tra quelli tipiche della professione per il cui esercizio è avvenuta l'iscrizione all'albo.

Come svolgere l'attività di Perito Industriale

Attività di libera professione in regime forfetario

Nell'attività di libera professione, il perito industriale ha la possibilità di aderire a un particolare regime fiscale sostitutivo denominato "regime forfetario", che consente di beneficiare della forfetizzazione del reddito con l'applicazione di aliquote agevolate rispetto alla tassazione ordinaria IRPEF e di optare per una particolare tassazione contributiva.

Il professionista può adottare il regime forfetario in presenza dei seguenti requisiti:

Requisito	Descrizione
Limite di ricavi o compensi periodo di imposta precedente	Non superiore a 85.000 € (ragguagliati ad anno)
Spese per lavoro accessorio, dipendente o collaboratori	Ammontare complessivamente non superiore a 20.000 € lordi

Il reddito del professionista forfetario viene determinato applicando all'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta nell'esercizio della professione, il

Come svolgere l'attività di Perito Industriale

coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata. Nel regime in esame, i compensi vengono imputati al periodo d'imposta sulla base del cd. "principio di cassa", e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso. Per questo tipo di attività il codice ATECO è il 74.99.91 che corrisponde a "Attività svolte da periti industriali" e il coefficiente di redditività è del 78% che tiene conto dei costi a forfait nella misura fissa del 22% a prescindere dall'effettivo sostenimento degli stessi.

Esempio:

Si ipotizzi che il totale dei compensi percepiti nel periodo di imposta 2023 sia pari a 60.000,00 €: il reddito forfetario sarà pari a € 46.800,00 € (78% di € 60.000,00 €).

Sul reddito determinato forfetariamente si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento: il reddito del professionista forfetario, nei primi 5 anni di attività, è assoggettato ad imposta sostitutiva in misura ridotta, con aliquota del 5% anziché del 15%.

Il regime forfetario è considerato il regime naturale per i Periti Industriali che hanno avuto nell'anno precedente un volume di compensi percepiti non superiore a 85.000,00 €: qualora non possa o non intenda aderire a tale regime, il professionista dovrà optare per il regime di contabilità semplificata.

Come svolgere l'attività di Perito Industriale

Attività di libera professione in regime di contabilità semplificata

Il regime della contabilità semplificata può essere adottato dai professionisti con compensi non superiori nell'anno precedente a 500.000,00 € (articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973). Tale regime permette ai lavoratori autonomi di tenere scritture contabili molto più semplici e veloci rispetto al regime della contabilità ordinaria. Le scritture contabili relative al regime semplificato devono rispettare il criterio cronologico e sono il registro degli incassi e dei pagamenti e i registri IVA (sia acquisti che vendite). Il registro cronologico degli incassi e dei pagamenti si può anche non compilare, se le relative attività (passive e attive) vengono annotate nei rispettivi registri IVA, con l'obbligo di annotare in modo separato le operazioni non soggette ad IVA.

A queste scritture va poi aggiunto un ulteriore registro obbligatorio per legge, il registro dei beni ammortizzabili che può essere integrato nel registro incassi e pagamenti se, qui, si annotano il valore dei beni con piano di ammortamento e le relative quote a fine anno.

Attività di libera professione in regime di contabilità ordinaria

Il regime della contabilità ordinaria può essere adottato dai professionisti che hanno avuto nell'anno precedente un volume di compensi percepiti anche superiori a 500.000,00 €. A differenza della contabilità semplificata, quella ordinaria non pone

Come svolgere l'attività di Perito Industriale

limiti di fatturato, ha validità di un anno e si rinnova automaticamente. Solitamente un professionista è obbligato alla contabilità ordinaria quando il suo fatturato è maggiore di quello previsto per il regime semplificato, ma può optare per questo regime contabile quando vuole avere maggiore chiarezza sulla gestione dell'attività: con la contabilità ordinaria viene registrato ogni evento che riguarda l'attività economica e questo permette di avere un quadro completo sotto vari aspetti.

Libera Professione in forma associata

Attività professionale in studio associato

L'esercizio della professione del perito industriale può essere svolto in forma di studio associato: l'associazione tra professionisti è equiparata alla società semplice, svolge attività di lavoro autonomo e consegue un reddito determinato in modo analitico ma imputato ai soci pro quota con le stesse regole previste per le società di persone. Questo significa che il reddito imputato dall'associazione deve essere dichiarato dall'associato a prescindere dalla effettiva percezione in proporzione alle quote risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Come svolgere l'attività di Perito Industriale

Attività in qualità di socio di Società di ingegneria

Le società di ingegneria possono costituirsi esclusivamente sotto la forma giuridica di società di capitali e il reddito prodotto è considerato reddito d'impresa: i soci-professionisti, quanto quelli non professionisti sono dunque, in questo schema, investitori e sono dunque tassati sugli utili effettivamente percepiti.

Attività in qualità di socio di Società tra professionisti - STP

L'atto costitutivo notarile della società tra professionisti (STP) prevede, fra l'altro, l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci e l'ammissione, in qualità di soci, dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento; questo a condizione che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale degli stessi sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (art. 10, comma 4 della legge n. 183/2011).

Le società professionali non costituiscono, dunque, un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dal Codice civile e, pertanto, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario

Come svolgere l'attività di Perito Industriale

prescelto (salve le deroghe e le integrazioni previste dalla disciplina speciale contenuta nella legge n. 183/2011 e nel regolamento attuativo – D.M. n. 34/2013).
Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle STP, non assume alcuna rilevanza, pertanto, l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria: il reddito prodotto dalla STP va considerato come reddito di impresa, per una prevalenza dell'elemento soggettivo sugli altri. Tanto i soci-professionisti, quanto quelli non professionisti sono dunque, in questo schema, investitori e sono dunque tassati sugli utili imputati o effettivamente percepiti, a seconda che la STP sia una società di persone o di capitali.

Attività in qualità di socio di STP società di persone (Snc, Sas)

Nel caso in cui l'attività professionale sia esercitata tramite forme di società di persone quali società in nome collettivo o in accomandita semplice il reddito prodotto da questi soggetti deve essere qualificato quale reddito di impresa. Il reddito di impresa conseguito dalle società personali e determinato in modo analitico deve essere imputato ai soci indipendentemente dalla percezione e in proporzione alle quote di partecipazione agli utili: tale reddito si qualifica come reddito di partecipazione.

Come svolgere l'attività di Perito Industriale

Attività in qualità di socio di STP società di capitali (Spa, Srl)

Nel caso in cui l'attività professionale sia esercitata tramite forme societarie diverse quali società di capitali (società per azioni o a responsabilità limitata) il reddito prodotto deve essere qualificato come reddito di impresa assoggettato ad imposizione in capo alla società stessa (IRES al 24%).

Nelle sole ipotesi in cui la società di capitali distribuisce gli utili al proprio socio/perito industriale il dividendo diventa reddito da tassare in capo al socio percettore e se trattasi di persona fisica sarà assoggettato a tassazione a titolo di imposta del 26%.

Libera Professione in associazione in partecipazione

Attività in associazione in partecipazione

Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato/perito industriale una partecipazione agli utili della sua impresa di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto che può consistere in una prestazione d'opera non subordinata da parte dell'associato. Tale contratto ha rilevanza solamente se risulta da atti aventi data certa. La remunerazione che deriva dall'apporto di solo lavoro in associazioni in partecipazione deve essere dichiarata e tassata ordinariamente nel periodo di imposta in cui la stessa è effettivamente percepita.

Come svolgere l'attività di Perito Industriale

Libera professione in co.co.co

Attività di collaborazione coordinata e continuativa

Le attività derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa producono redditi assimilati al lavoro dipendente a condizione che non rientrino:

- nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente, cioè in quelle attività che si collocano nelle mansioni proprie del lavoro dipendente;
- nell'oggetto dell'arte o professione eventualmente esercitata dallo stesso contribuente.

In questi due casi il relativo reddito assume, per attrazione, rispettivamente, la natura di reddito di lavoro dipendente o quella di lavoro autonomo professionale o artistico.

Adempimenti fiscali

Sezione 2

Adempimenti fiscali

Adempimenti fiscali

Apertura della Partita IVA

In riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, per quanto concerne l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, sono considerati soggetti passivi IVA le persone fisiche che esercitano in maniera autonoma e abituale, anche se non esclusiva, attività di natura artistica o professionale.

Per determinare la qualificazione di un'attività come prestazione artistica o professionale ai fini IVA, è necessario verificare che l'attività risponda ai seguenti criteri:

Autonomia: l'attività deve essere svolta in modo indipendente, senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente, e con un impegno lavorativo che sia prevalentemente personale.

Abitualità: l'attività non deve avere carattere occasionale. Sul punto si ricorda che l'iscrizione in un albo professionale è un elemento indicativo dell'esercizio abituale di un'attività professionale e, di conseguenza, della soggettività passiva ai fini IVA.

Adempimenti fiscali

In virtù di quanto sopra esposto e in ottemperanza all'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, i professionisti iscritti ad un albo professionale che intraprendono l'esercizio di un'arte o professione nel territorio dello Stato sono tenuti a presentare una dichiarazione di inizio attività all'Agenzia delle entrate. A seguito di tale dichiarazione, l'Agenzia delle entrate provvederà ad attribuire al contribuente un numero di partita IVA.

Si procede all'apertura della partita IVA compilando e inviando all'Agenzia delle entrate la dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12) entro 30 giorni dall'inizio dell'attività:

- online, tramite i servizi telematici Fisconline o Entratel;
- presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite persona delegata, presentando la documentazione in duplice copia;
- per posta, mediante raccomandata a qualunque ufficio dell'Agenzia delle entrate, allegando la fotocopia di un documento d'identità.

L'Agenzia delle entrate attribuirà e comunicherà il numero di partita IVA.

Se durante la vita dell'impresa cambia uno degli elementi indicati nella dichiarazione

Adempimenti fiscali

di inizio attività, è necessario compilare un nuovo modello per la dichiarazione di inizio attività e presentarlo a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla data di variazione dell'attività, con le stesse modalità previste per l'inizio attività.

Regime contabile forfetario

Importante in questa sede è la scelta del regime fiscale da adottare tra il regime forfetario, il regime semplificato o il regime ordinario.

Il regime forfetario può essere applicato dai Periti Industriali che prevedono di avere o hanno avuto nell'anno precedente un volume d'affari inferiore ad 85.000 €, ed è un regime che ha molti vantaggi, tra cui un'aliquota di tassazione molto bassa che può arrivare in presenza di determinati requisiti anche al 5%, tuttavia è necessario prestare particolare attenzione ai requisiti necessari per poter applicare tale regime e alle cause che ne precludono l'accesso.

Requisito soggettivo

Per accedere al regime forfetario devi rispettare solo un requisito soggettivo e due requisiti oggettivi.

Il requisito soggettivo prevede l'accesso al regime forfetario per le sole persone fisiche che esercitano la propria attività in forma d'impresa (incluse le imprese familiari) ovvero in qualità di liberi professionisti (esercenti arte o professione) rimanendo escluse le società e associazioni professionali.

Adempimenti fiscali

Primo requisito oggettivo: il limite dei compensi e dei ricavi

Il primo requisito oggettivo per accedere al forfetario riguarda i ricavi e i compensi conseguiti dall'attività: l'insieme di queste somme non deve superare gli 85.000,00 € annui. Se, ad esempio, nel corso del 2024 superi questa soglia, nel 2025 dovrai adottare il regime ordinario (o semplificato).

Se hai aperto una nuova attività in corso d'anno, il limite di 85.000,00 € va ridotto in proporzione ai mesi di operatività: l'importo di 85.000,00 € deve essere diviso per 365 (i giorni in un anno completo) e moltiplicato il risultato per i giorni di attività effettiva. Supponendo che la nuova attività inizi il 1° dicembre, il limite di compensi da rispettare nel 2024 sarà di 7.219,00 €, ovvero (85.000/365)*31

Secondo requisito oggettivo: il limite delle spese per personale dipendente o per lavoro accessorio

Il secondo requisito oggettivo per l'accesso al forfetario riguarda le spese sostenute per personale dipendente o per lavoro accessorio: tali somme non possono superare il limite di 20.000,00 €. Per l'applicabilità del forfetario, ad esempio nell'anno X, quindi, si dovranno valutare le spese sostenute per il personale dipendente nell'anno X-1. In caso di nuova attività, invece, il requisito va verificato su dati presunti. Nel calcolo vanno incluse anche le spese sostenute per compensi erogati ai collaboratori, gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da

Adempimenti fiscali

solo lavoro e le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Cause di esclusione

Nelle ipotesi in cui viene superato nel corso dell'anno il limite di compensi/ricavi di euro 85.000,00 €, ma non oltre i 100.000,00 €, il professionista rimane comunque nel regime forfetario nell'anno corrente: l'anno successivo, invece, non potrà aderire al regime forfetario e alla sua tassazione agevolata, ma dovrà adottare il regime ordinario.

Nelle ipotesi in cui venga superata nel corso dell'anno la soglia dei 100.000,00 €, il professionista esce immediatamente dal regime forfetario e dovrà fatturare applicando l'IVA a titolo di rivalsa a partire dalle fatture successive al superamento della soglia e determinare il reddito di tutto l'anno con le regole ordinarie e non più in modo forfetizzato.

Esempio

- Un perito industriale che nel corso del 2024 ha percepito/incassato compensi per 41.000,00 € potrà nel 2024 permanere nel regime;
- Un perito industriale che nel 2024 ha conseguito corrispettivi per 86.000,00 € non potrà accedere nel 2025 al regime;

Adempimenti fiscali

- Un perito industriale che a maggio 2024 supera 100.000,00 € di compensi cesserà immediatamente di trovarsi nel regime forfetario e dovrà applicare l'IVA in fattura a partire dalle operazioni successive allo sforamento del limite.

Il limite dei ricavi e dei compensi deve essere ragguagliato ad anno in caso di inizio di attività.

Non possono accedere al regime forfetario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito (agricoltura e attività connesse e pesca, vendita sali e tabacchi, commercio dei fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita documenti di trasporto pubblico, intrattenimenti, giochi e altre attività, agenzie di viaggi e turismo, agriturismo, vendite a domicilio, rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, vendita di rottami o cascami);
- i soggetti non residenti in Italia - tranne coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni - che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

Adempimenti fiscali

- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, comma 1, numero 8), del DPR n. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all'art. 53, comma 1, del DL n. 331/1993;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività:
 - partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del TUIR);
 - oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
- coloro che hanno percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR) eccedenti l'importo di 35.000,00 €; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Adempimenti fiscali

In estrema sintesi: la perdita del requisito soggettivo, ricavi superiori a 85.000,00 €, il superamento del limite di spesa per personale dipendente o il verificarsi di una qualunque delle cause di esclusione appena elencate obbligano il perito industriale a rinunciare al regime forfetario e a tutti i vantaggi che ne derivano.

Fatturazione elettronica

Il perito industriale che esercita l'attività professionale deve emettere e trasmettere telematicamente (al Sistema di Interscambio "SdI" dell'Amministrazione Finanziaria) un documento fiscale obbligatorio, definito fattura elettronica, per ciascuna operazione che rientra nel campo dell'applicazione dell'IVA: la fattura deve essere emessa al momento in cui il professionista riceve il pagamento del corrispettivo. Questo documento può essere anche emesso prima per richiedere il pagamento della prestazione, ma in questo caso è sempre meglio inviare una fattura pro-forma (documento che non ha alcuna valenza fiscale) per evitare che l'IVA diventi esigibile da parte dell'erario. Con la fattura pro-forma non si incorre in questo rischio, perché è un documento non valido ai fini fiscali e in cui infatti l'IVA non viene riportata.

Se la fattura elettronica non viene inviata contestualmente all'avvenuto pagamento, il professionista avrà tempo 12 giorni per inviare la sua fattura al Sistema di

Adempimenti fiscali

Interscambio (SdI) che è un sistema informatico che permette l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche.

La fattura può essere divisa in due parti: una più descrittiva e una riferita alla prestazione lavorativa.

1. Dati da inserire nella prima parte:
 - i dati del professionista che emette la fattura;
 - i dati del cliente/committente "business" con partita IVA: nella fattura in formato elettronico va indicato alternativamente il codice destinatario (codice univoco alfanumerico di 7 caratteri) o l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che serve per ricevere le fatture elettroniche e le notifiche di quelle inviate. In presenza dell'indirizzo PEC il codice destinatario sarà costituito da 7 "zeri": 0000000;
 - i dati del cliente/committente "consumer" senza partita IVA e senza PEC: nella fattura in formato elettronico va indicato il codice fiscale e il Sistema di Interscambio recapiterà la fattura elettronica al consumatore, lasciando copia nell'area riservata del portale dell'Agenzia delle entrate. In qualità di trasmittente, una copia in versione elettronica o analogica dovrà essere consegnata al cliente e si dovrà informare lo stesso della possibilità di visualizzare la fattura elettronica nell'area personale del sito dell'Agenzia delle entrate;
 - il numero progressivo e la data di emissione.

2. Dati da inserire nella seconda parte:
 - la descrizione della prestazione;
 - l'imponibile ai fini IVA;
 - l'aliquota applicata.

Adempimenti fiscali

Esempio di fatturazione in regime ordinario/semplificato

Perito industriale, in regime ordinario o semplificato, che percepisce un compenso per prestazione professionale di 12.570,00 €

Descrizione	Totale
Compenso professionale	€ 12.570,00
Spese di viaggio, vitto, taxi	
Contributo integrativo 5%	€ 628,50
TOTALE PARZIALE	€ 13.198,50
IVA 22%	€ 2.903,67
TOTALE	€ 16.102,17
RITENUTA 20%	€ 2.514,00
TOTALE LIQUIDATO	€ 13.588,17

Il compenso professionale deve essere assoggettato a:

- contributo integrativo del 5% dovuto alla Cassa Previdenziale EPPI;
- IVA del 22% calcolata sulla sommatoria del compenso e del contributo integrativo del 5%;
- ritenuta di acconto ai fini dell'IRPEF del 20% calcolata sul solo compenso. Si precisa che tale ritenuta non si applica in caso di fatturazione a un cliente/committente privato (consumer).

Adempimenti fiscali

Esempio di fatturazione in regime forfetario

Perito industriale, in regime forfetario, che percepisce un compenso per prestazione professionale di 12.570,00 €

Descrizione	Totale
Compenso professionale	€ 12.570,00
Spese di viaggio, vitto, taxi	
Contributo integrativo 5%	€ 628,50
TOTALE PARZIALE	€ 13.198,50
IVA 22%	€
TOTALE	€ 13.198,50
RITENUTA 20%	€
TOTALE LIQUIDATO	€ 13.198,50

Il compenso professionale deve essere assoggettato al contributo integrativo del 5% dovuto alla Cassa Previdenziale EPPI.
Il perito industriale che adotta il regime forfetario non può addebitare l'IVA al proprio cliente e non deve subire la ritenuta del 20% a titolo di acconto da parte del committente stesso.

Esempio di fatturazione in regime forfetario con applicazione del bollo

I professionisti in regime forfetario devono applicare l'imposta di bollo su tutte le fatture che superino l'importo di 77,47 €: l'obbligo del bollo è a carico di chi trasmette il documento fiscale al Sistema di Interscambio in quanto per tale tipo di atti l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, ossia dal momento della formazione. Nella risposta

Adempimenti fiscali

a interpello n. 428/2022 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'imposta di bollo concorre sempre e comunque a formare il reddito imponibile e va assoggettata alle imposte sostitutive. Ne discende che l'importo del bollo concorre anche alla verifica del limite d'accesso al regime forfetario.

Tanto chiarito, per quanto concerne il risvolto previdenziale, ne deriva che se il bollo concorre a formare il reddito, sullo stesso sarà dovuto il contributo soggettivo. Diversa è la situazione relativamente al contributo integrativo, che di norma è applicato sull'importo della prestazione.

In questo caso, il Perito Industriale iscritto all'EPPI ha due possibilità:

- applicare la marca da bollo a suo carico senza nessun addebito al committente;
- applicare la marca da bollo e addebitare l'importo al committente con la relativa indicazione nel totale fattura.

Nel primo caso il contributo integrativo sarà applicato solo sull'onere della prestazione. Nel secondo caso, il bollo che il professionista addebita al cliente è soggetto a contributo integrativo in quanto da considerarsi "spese imponibili"

Descrizione	Totale
Compenso professionale	€ 12.570,00
Bollo	€ 2,00
Contributo integrativo 5%	€ 628,60
TOTALE PARZIALE	€ 13.200,60
IVA 22%	€
TOTALE	€ 13.200,60
RITENUTA 20%	€
TOTALE LIQUIDATO	€ 13.200,60

Adempimenti fiscali

Rimborso Spese

Rimborsi spese in fattura per il contribuente in regime ordinario

A partire dal 01/01/2025 le spese di trasferta sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente non concorrono più alla formazione del reddito e non sono assoggettate a ritenuta a titolo di acconto.

Secondo la previgente formulazione dell'art. 54 del TUIR, per i professionisti in regime ordinario, le spese di trasferta (vitto e alloggio) oggetto di riaddebito analitico concorrevano al monte degli onorari, per poi essere neutralizzate, sotto il profilo reddituale, mediante integrale deducibilità delle stesse.

A partire dall'anno di imposta 2025, le somme percepite dal professionista a tale titolo, non sono più deducibili, salvo alcune eccezioni come il mancato rimborso da parte del cliente per insolvenza.

La modifica è valevole solamente ai fini delle imposte sui redditi, ma ai fini dell'IVA continuano ad essere considerate corrispettivi, dunque, assoggettate ad IVA (non si tratta di somme escluse ex art. 15 del D.P.R. 633/1972) e a contributo integrativo.

Il contributo integrativo - in base a quanto stabilito all'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 103/96 - è determinato sul fatturato lordo, che continua a comprendere - come in passato - anche le somme oggetto di rimborso analitico delle spese da parte del committente.

Adempimenti fiscali

Specifica su riaddebito "analitico" e rimborso spese a "forfait"

Dobbiamo specificare che il riaddebito è considerato "**analitico**" quando:

- il documento di spesa è intestato al professionista ed è stato pagato con strumenti tracciati
- l'importo viene addebitato analiticamente al committente, indicando in parcella ogni singolo documento di spesa e la somma corrisponde esattamente ai documenti in possesso del professionista che saranno consegnati in visione al committente.

Il rimborso spese "**forfetario**", ossia l'addebito di una somma "*forfait*" e non necessariamente corrispondente a quella sostenuta dal professionista, invece, è soggetto a ritenuta d'acconto, se applicabile, poiché è considerato un compenso imponibile.

Rimborsi spese in fattura per il contribuente in regime forfetario

Anche per i contribuenti in regime forfetario, dal 01/01/2025 il rimborso delle spese di trasferta sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico, non assume più natura di compenso ed è assoggettato a contributo integrativo.

Adempimenti fiscali

Pertanto, l'ammontare del rimborso richiesto analiticamente e versato, a partire dall'anno di imposta 2025, non lascia alcuna traccia nel quadro LM del modello Redditi, con conseguente irrilevanza sotto il profilo reddituale, previdenziale, e del rispetto della soglia per permanere nel regime forfetario, con evidenti vantaggi per il contribuente.

Al contrario, nel caso in cui il professionista in regime forfetario chieda il rimborso a **forfait**, le somme vengono considerate a tutti gli effetti compensi e quindi concorrono alla determinazione del reddito, sia ai fini dell'imposta sostitutiva sia ai fini previdenziali. Inoltre, le somme rimborsate sono anche rilevanti ai fini della soglia degli 85.000 euro per il mantenimento del regime agevolato nell'anno successivo, ed ai fini della soglia dei 100.000 euro sotto il profilo dell'estromissione dal regime già in corso d'anno.

Adempimenti fiscali

Esempio di fatturazione in regime ordinario con addebito analitico di spese

Perito industriale, in regime ordinario, che percepisce un compenso per prestazione professionale di 12.570,00 €, ha sostenuto delle spese per viaggio e vitto pari a 430,00 €

Il compenso professionale incrementato delle spese sostenute per l'attività professionale deve essere assoggettato a:

- contributo integrativo del 5% dovuto alla Cassa Previdenziale EPPI;
- IVA del 22% calcolata sulla sommatoria del compenso al lordo delle spese sostenute e del contributo integrativo del 5%;

Descrizione	Totale
Compenso professionale (A)	€ 12.570,00
Spese di viaggio, vitto, taxi (B)	€ 430,00
Contributo integrativo 5% (C)	€ 650,00
TOTALE PARZIALE	€ 13.650,00
IVA 22% su A+B+C	€ 3.003,00
TOTALE	€ 16.653,00
RITENUTA 20% su A	€ 2.514,00
TOTALE LIQUIDATO	€ 14.139,00

Adempimenti fiscali

Esempio di fatturazione in regime forfetario con addebito analitico di spese

Perito industriale, in regime forfetario, che percepisce un compenso per prestazione professionale di 12.570,00 €, ha sostenuto delle spese per viaggio e vitto pari a 430,00 €

Il compenso professionale, al lordo delle spese di viaggio e vitto, deve essere assoggettato al contributo integrativo del 5% dovuto alla Cassa Previdenziale EPPI.

Il perito industriale che adotta il regime forfetario non può addebitare l'IVA al proprio cliente e non deve subire la ritenuta del 20% a titolo di acconto da parte del committente stesso.

Descrizione	Totale
Compenso professionale	€ 12.570,00
Spese di viaggio, vitto, taxi	€ 430,00
Contributo integrativo 5%	€ 650,00
TOTALE PARZIALE	€ 13.650,00
IVA 22%	€
TOTALE	€ 13.650,00
RITENUTA 20%	€
TOTALE LIQUIDATO	€ 13.650,00

Esempio di fatturazione in regime ordinario con addebito di spese in nome e per conto del cliente

Perito industriale, in regime ordinario, che percepisce un compenso per prestazione professionale di 12.570,00 €, ha sostenuto delle spese per viaggio e vitto pari a 430,00 €

Adempimenti fiscali

e “spese vive” sostenute in nome e per conto del cliente (anticipo di imposte, diritti di cancelleria, bolli, ecc.) pari a 700,00 €

Le spese anticipate in nome e per conto del cliente non costituiscono né base imponibile reddituale né previdenziale: vengono esposte in fattura ma non sono soggette né a IVA né a ritenuta di acconto.

Il compenso professionale incrementato delle spese sostenute per l’attività professionale deve essere assoggettato a:

- contributo integrativo del 5% dovuto alla Cassa Previdenziale EPPI;
- IVA del 22% calcolata sulla sommatoria del compenso al lordo delle spese sostenute e del contributo integrativo del 5%;
- ritenuta di acconto ai fini dell’IRPEF del 20% calcolata sul compenso al netto delle spese sostenute.

Descrizione	Totale
Compenso professionale (A)	€ 12.570,00
Spese di viaggio, vitto, taxi (B)	€ 430,00
Spese anticipate art. 15, comma 1, n. 3 DPR n. 633/1972 (C)	€ 700,00
Contributo integrativo 5% (D)	€ 650,00
TOTALE PARZIALE	€ 14.350,00
IVA 22% su A+B+D	€ 3.003,00
TOTALE	€ 17.353,00
RITENUTA 20% su A	€ 2.514,00
TOTALE LIQUIDATO	€ 14.839,00

Adempimenti fiscali

Esempio di fatturazione in regime forfetario con addebito di spese in nome e per conto del cliente

Perito industriale, in regime forfetario, che percepisce un compenso per prestazione professionale di 12.570,00 €, ha sostenuto delle spese per viaggio e vitto pari a 430,00 € e "spese vive" sostenute in nome e per conto del cliente (anticipo di imposte, diritti di cancelleria, bolli, ecc.) pari a 700,00 €.

Il compenso professionale al lordo delle spese sostenute per viaggio e vitto (**senza considerare le spese anticipate in nome e per conto del cliente**) deve essere assoggettato al contributo integrativo del 5% dovuto alla Cassa Previdenziale EPPI.

Il perito industriale che adotta il regime forfetario non può addebitare l'IVA al proprio cliente e non deve subire la ritenuta del 20% a titolo di acconto da parte del committente stesso.

Descrizione	Totale
Compenso professionale	€ 12.570,00
Spese di viaggio, vitto, taxi	€ 430,00
Spese anticipate art. 15, comma 1, n. 3 DPR n. 633/1972	€ 700,00
Contributo integrativo 5%	€ 650,00
TOTALE PARZIALE	€ 14.350,00
IVA 22%	€
TOTALE	€ 14.350,00
RITENUTA 20%	€
TOTALE LIQUIDATO	€ 14.350,00

Adempimenti fiscali

Dichiarazione dei redditi e termini di pagamento delle imposte

La dichiarazione dei redditi va presentata ogni anno entro i seguenti termini:

- il modello Redditi PF entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di imposta, online o rivolgendosi a centri di assistenza fiscale (Caf) o ai professionisti abilitati;
- il modello 730 entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di imposta, direttamente online o rivolgendosi a centri di assistenza fiscale (Caf), professionisti abilitati o al sostituto d'imposta (cioè, al proprio datore di lavoro).

1. Presentazione diretta

Il contribuente può trasmettere direttamente la propria dichiarazione; tale facoltà può risultare particolarmente vantaggiosa laddove sia lo stesso contribuente a predisporre la dichiarazione. In tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate.

2. Presentazione tramite professionisti abilitati

I soggetti abilitati alla presentazione della dichiarazione in via telematica sono individuati dall'art. 3, D.P.R. n. 332/1998 e in particolare sono:

- iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle

Adempimenti fiscali

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, indicate all'art. 32, comma 1, lettere a), b), c) del DLgs. n. 241/1997, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze.

Gli intermediari abilitati:

- sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate in via telematica le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente;
- hanno la facoltà di accettare le dichiarazioni che il contribuente consegna loro già compilate.

Accettate le dichiarazioni, gli intermediari hanno l'obbligo di trasmetterle all'amministrazione finanziaria.

Se il contribuente o il sostituto d'imposta conferisce l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni a un intermediario abilitato, questi rilascia al contribuente o al sostituto d'imposta, anche se non richiesto, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.

Adempimenti fiscali

L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali l'intermediario si impegna a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.

L'intermediario abilitato deve consegnare al dichiarante:

- contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua dichiarazione, l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica;
- entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione, l'originale della dichiarazione trasmessa debitamente sottoscritta dal contribuente e dall'intermediario, insieme alla copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesti l'avvenuto ricevimento.

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente potrà rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Adempimenti fiscali

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

Si considerano validamente presentate anche le dichiarazioni trasmesse entro 90 giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

La dichiarazione integrativa a sfavore e a favore del contribuente può essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minor reddito o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso.

Le persone fisiche e le società di persone devono effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui, questi soggetti, intendano differire il pagamento, il versamento si considera effettuato nei termini, se avviene entro il 30° giorno successivo al 30 giugno, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

Per le persone fisiche e le società di persone, i termini per effettuare il pagamento delle imposte sui redditi sono:

- 30 giugno;
- 1 luglio – 30 luglio, con maggiorazione dello 0,40%.

Adempimenti fiscali

Dichiarazione annuale IVA e termini di versamento dell'imposta

Il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento scade il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione annuale IVA: la dichiarazione annuale va presentata esclusivamente in via telematica da parte di tutti i soggetti obbligati, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto (società, ente, persona fisica), dal regime adottato e dal volume d'affari realizzato.

La modalità di versamento dell'IVA derivante dalla dichiarazione IVA è il modello F24.

Il limite minimo di versamento dell'IVA è fissato nella misura del 10,33 €. Il saldo IVA va versato, alternativamente:

- entro il 16 marzo di ciascun anno;
- entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi con la maggiorazione del 0,40% per ogni mese/frazione di mese successivo al 16 marzo.

Il contribuente, persona fisica, società di persone, può versare l'IVA, entro il 30 giugno, con la maggiorazione a titolo di interessi, nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione a decorrere dal 16 marzo.

Adempimenti fiscali

Deducibilità dei contributi

In ordine alla deducibilità dei contributi previdenziali, si evidenzia che in base all'art.10, lettera e) del TUIR, oneri deducibili sono tutti i contributi previdenziali pagati dal singolo professionista, sia quelli versati obbligatoriamente che quelli versati facoltativamente.

I contributi previdenziali dovuti alle casse di previdenza categoriali, si distinguono in:

- **contributi obbligatori versati in ottemperanza a disposizioni di legge**
 - contributo soggettivo obbligatorio, che si calcola in percentuale rispetto al reddito professionale ottenuto dal lavoratore autonomo nell'anno di imposta precedente;
 - contributo di maternità;
 - contributi integrativo obbligatorio, ossia un contributo previdenziale che tutti gli iscritti al relativo albo devono applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA. Non concorrendo alla formazione del reddito imponibile IRPEF del professionista, l'onere è indeducibile dal reddito complessivo.
- **contributi versati facoltativamente alla gestione pensionistica di appartenenza**

Adempimenti fiscali

- i versamenti relativi al riscatto di periodi non coperti da contribuzione, della laurea, del servizio militare o civile e del praticantato;
- i versamenti derivanti dalla scelta di una maggiore aliquota.

I contribuenti che hanno aderito al regime forfetario possono portare in deduzione i contributi versati alla propria cassa professionale con un'unica eccezione dei contributi relativi al riscatto.

